



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5451 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, da:

Parte_1 P.IVA *P.IVA_1* *Parte_2* C.F. *C.F._1* ,
Parte_3 C.F. *C.F._2* , e *Parte_4* C.F. *C.F._3* ,
rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] in forza di procura alle liti in atti;

attori

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2* , rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso
dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;

parte convenuta

e contro

Controparte_2 P.IVA *P.IVA_3* , per il tramite della procuratrice *[...]*
Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. [REDACTED];

intervenuta

Conclusioni

Per la parte attrice, come da note scritte del 10.10.2024 funzionali alla trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni:

“si precisano le conclusioni in conformità, con l'aggiunta di cui alla prima memoria istruttoria (ai sensi del comma 4-bis dell'art. 8 "Decreto del fare" – decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) e, vista la relazione integrativa del CTU depositata in data 15.3.2024, si richiamano le osservazioni del CT di parte attrice, da intendersi qui integralmente ritrascritte e, così, si insiste affinché il CTU integri ulteriormente i conteggi effettuati (sempre con l'utilizzo del saldo rettificato) tenendo conto di tutta la documentazione agli atti (ovvero fino al febbraio 2015) e, altresì, della disponibilità già espressamente manifestata dal medesimo CTU in tal senso fin nella prima relazione peritale depositata in data 3.2.2022 (si v. pag. 26 CTU del 3.2.2022 e pag. 10 della relazione integrativa del 15.3.2024”;

sicché, considerata l'oggettiva incomprensibilità del richiamo a conclusioni “in conformità” e del richiamo normativo all'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 69 del 2013, nonché la circostanza che parte attrice con la prima memoria non ha precisato le proprie domande, deve ritenersi che le conclusioni siano quelle di cui all'atto di citazione;

Per la parte intervenuta, come da note scritte del 1.10.2024, funzionali alla trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che hanno richiamato l'atto di costituzione (di Controparte_1 [...]) .

CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

A) Con atto di citazione del 30.4.2014, i sopra indicati attori hanno citato in giudizio [...] Controparte_1 rappresentando che Parte_1 aveva acceso nel mese di marzo 2003, presso l'istituto di credito convenuto, un rapporto di conto corrente (n. 10126), con apertura di credito, ma che il saldo del predetto rapporto era alterato da una pluralità di violazioni di legge poste in essere dalla CP_4

In particolare, gli attori hanno rappresentato che Controparte_1 ha applicato tassi ultralegali in misura superiore a quelli pattuiti, ha proceduto illegittimamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha applicato tassi di interesse in violazione della normativa antiusura, ha addebitato commissioni di massimo scoperto senza legittime pattuizioni al riguardo e, infine, calcola i giorni valuta in danno della correntista.

Ciò posto quanto alla posizione della società attrice, Parte_2 , Parte_3 e Parte_4 hanno allegato la loro legittimazione ad agire in qualità di fideiussori della società.

B) Con memoria del 2.2.2015, Controparte_1 si è costituita, ha eccepito il difetto di

legittimazione attiva dei fideiussori, ha confermato la sussistenza del rapporto di conto corrente e di apertura di credito e, al riguardo, ha rappresentato che:

- nel contratto di conto corrente è espressamente disciplinata l'applicazione di interessi e commissioni;

- ai sensi dell'art. 118 T.U.B., le parti hanno accordato all'istituto di credito uno *jus variandi* rispetto alle condizioni economiche del rapporto;

- anche ove le modifiche al tasso di interesse non fossero riconducibili allo *jus variandi* riconosciuto all'istituto di credito, il tasso sostitutivo non sarebbe quello legale ma quello di cui all'art. 117, comma VII, T.U.B.;

- la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata effettuata in coerenza con le previsioni contrattuali, legittime in quanto prevedono pari periodo di capitalizzazione per gli interessi passivi e attivi (e, comunque, anche se la trimestralità dovesse essere ritenuta illegittima, dovrebbe darsi luogo a capitalizzazione annuale);

- non ha mai applicato tassi di interesse usurari, né oggettivamente né soggettivamente;

- le commissioni di massimo scoperto applicate nel corso del rapporto sono state espressamente pattuite per iscritto fra le parti, secondo modalità trasparenti e conformi a canoni di determinatezza;

- i giorni valuta sono stati calcolati secondo gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti e, comunque, il tema è ormai superato dall'art. 2, d.l. 78 del 2009, che disciplina il computo dei giorni valuta;

- comunque, il contegno della società nel corso dello svolgimento del rapporto, soprattutto laddove ha sempre usufruito dell'apertura di credito senza contestazioni, porta a concludere che i pagamenti effettuati dall'attrice sono stati adempimento di obbligazione naturale, quindi non ripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.;

- i pagamenti effettuati dalla società sono ormai parzialmente prescritti ex art. 2948, n. 4, c.c..

Per quanto sopra, Controparte_1 ha domandato il rigetto delle domande avverse e, in via riconvenzionale, l'accertamento del saldo del conto corrente e condanna della società e dei fideiussori al pagamento del saldo.

C) Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha dato atto di aver infruttuosamente esperito tentativo di mediazione (cui non ha aderito la convenuta); ha insistito per la legittimazione attiva dei fideiussori, che possono sempre formulare *exceptio doli generalis*; ha rilevato che l'onere della prova

circa il saldo del conto corrente grava sulla banca che ha formulato domanda riconvenzionale; ha insistito nelle istanze volte ad esibizione documentale e sul valore probatorio della perizia di parte prodotta con l'atto di citazione; ha rappresentato come la disciplina antiusura si applichi anche agli interessi di mora; ha allegato che parte convenuta non ha esercitato legittimamente lo *ius variandi*; ha reiterato le contestazioni in ordine all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale operata nel rapporto di conto corrente; ha rappresentato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla CP_4 e l'irrelevanza della mancata contestazione degli estratti conto ex art. 1832 c.c.; quanto alla commissione di massimo scoperto, ha insistito per l'illegittimità della stessa e dei relativi addebiti effettuati dalla convenuta; infine, ha contestato che i versamenti effettuati nel corso del rapporto possano costituire adempimento di obbligazione naturale.

Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice ha insistito per ordine di esibizione della documentazione inerente i rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio e per l'espletamento di c.t.u. che, alla luce delle violazioni di legge dedotte, ricalcolasse il saldo del conto corrente in parola.

Infine, con la terza memoria istruttoria, parte attrice ha allegato la correttezza del procedimento di mediazione introdotto dalla stessa e insistito nelle istanze e domande già formulate.

D) Parte convenuta non ha depositato la prima memoria istruttoria, provvedendo direttamente alla seconda, con la quale ha contestato il mancato rituale esperimento della mediazione da parte degli attori, e, per contro, allegato che la domanda riconvenzionale non necessitasse mediazione, nonché ribadito le ragioni già esposte con la memoria di costituzione.

Infine, con la terza memoria istruttoria, Controparte_1 si è opposto all'esperimento di c.t.u. sui quesiti formulati da controparte, in quanto generico, e ha evidenziato come la documentazione depositata dalla società attrice dimostri che la stessa versasse in "buono stato di salute" e, quindi, non possa concretizzarsi l'usura soggettiva allegata da parte attrice.

E) In data 1.7.2020, CP_3 quale procuratore di Controparte_2 è intervenuta nel giudizio in qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_1

Con ordinanza istruttoria del 4.2.2021, il Giudice Istruttore ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti: *"a) dica il c.t.u. se sia o meno possibile ricostruire integralmente, dal punto di vista contabile, il rapporto di conto corrente oggetto di causa dalla sua apertura e sino alla data del 30.4.2014 o alla data della sua chiusura se antecedente; b) in caso negativo, dica se sia o meno possibile ricostruire comunque dal punto di vista contabile lo stesso rapporto da una data successiva alla sua apertura e sino alla data del 30.4.2014 o alla data della sua chiusura se antecedente; c) ove sia possibile ricostruire dal punto di vista contabile il rapporto di conto corrente, proceda il c.t.u. a rideterminare il saldo finale prendendo come saldo contabile iniziale il saldo*

indicato nel primo estratto: - gli interessi devono essere calcolati al saggio indicato nel contratto o a quello riportato negli estratti conto - con la capitalizzazione trimestrale fino al 31 dicembre 2013 e senza alcuna capitalizzazione dal 1 gennaio 2014, mentre le commissioni di massimo scoperto devono essere epurate laddove la relativa previsione contrattuale risulti indeterminata, se previste ed applicate in difetto di una apertura di credito o per importi eccedenti tale apertura ed, in ogni caso, a far data dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008 n°185 nonché, per il periodo successivo all'introduzione dell'art. 117 bis TUB, nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del decreto CICR; - se al momento della pattuizione degli interessi (o dell'esercizio dello ius variandi) si sia superato il tasso soglia, il saldo dovrà essere rideterminato senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato fino alla pattuizione successiva; tale verifica dovrà essere compiuta: - per le pattuizioni intervenute nel periodo compreso tra l'apertura del conto corrente in questione (17.2.2003) ed il 31.12.2009, effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con "la CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati, - per le pattuizioni successive, computando nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse".

Il C.T.U. nominato ha provveduto al deposito della relazione peritale in data 3.2.2022.

Soltanto con le osservazioni alla c.t.u., parte attrice ha contestato che: a) dal 17.2.2003 al 1.9.2006 il conto corrente fosse affidato di fatto e che eventuali addebiti correlati all'affidamento in parola siano illegittimi; b) la banca avesse previsto una illegittima commissione di istruttoria veloce.

Altresì, con le osservazioni alla c.t.u., parte attrice ha insistito per l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, praticata in assenza di rituale pattuizione che prevedesse la pari periodicità.

Con ordinanza istruttoria del 14.9.2023, pertanto, il Giudice Istruttore ha formulato i seguenti ulteriori quesiti: *"dica il CTU se il contratto di conto corrente sia stata affidato di fatto sino alla data di sottoscrizione del primo contratto di affidamento. In caso di esito positivo alla risposta, proceda alla esclusione di interessi, commissioni e spese relative. Escluda la capitalizzazione trimestrale fino*

alla data del 10.1.2012; dica se nei contratti in atti sia prevista la CIV ed il caso contrario nel escluda i relativi addebiti”.

Il perito d'ufficio ha quindi depositato l'integrazione peritale in data 15.3.2024.

F) La causa, infine, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra richiamate.

F.1) Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione formulata da parte convenuta di improcedibilità delle domande dell'attore per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.

Controparte_1 in particolare, ha rappresentato di: a) essere stato convocato con pec del 27.2.2015 per il tentativo di mediazione fissato in data 26.3.2015, esclusivamente in via telematica (videoconferenza); b) aver riscontrato detta comunicazione facendo rilevare che la modalità esclusivamente da remoto era *contra legem*; c) aver ricevuto risposta da parte dell'organismo di mediazione circa la fissazione di nuova data per il tentativo di mediazione; d) aver infine appreso che in data 26.3.2015 si è svolta la mediazione illegittimamente con collegamento da remoto.

Le circostanze di fatto esposte dal convenuto sono confermate dalla documentazione versata in atti, ma non implicano la fondatezza giuridica dell'eccezione di improcedibilità.

L'istituto di credito allega che lo svolgimento mediante collegamento in video conferenza sarebbe contrario al disposto dell'art. 7, D.M. 180 del 2010, laddove al comma III prevede che il regolamento dell'organismo di mediazione “*non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche*”.

Tale affermazione non è condivisibile.

La norma citata dalla convenuta, infatti, non prescrive le modalità di svolgimento del tentativo di mediazione, ma pone un limite al regolamento degli organismi di mediazione, che ben possono prevedere il collegamento da remoto delle parti, ma non come unica modalità di svolgimento della mediazione.

Ciò, del resto, è confermato in modo esplicito dal disposto dell'art. 3, comma IV, d.lgs. 28 del 2010, secondo cui “*La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo*”. Appare quindi legittima la procedura dell'organismo di mediazione che ha convocato le parti in video conferenza.

Tuttavia, a fronte della convocazione, *Controparte_1* ha inviato comunicazione per contestare la modalità telematica, mentre l'organismo di mediazione ha invitato l'odierna convenuta ad aderire alla mediazione onde richiedere il rinvio della convocazione e lo svolgimento secondo la

modalità in presenza. L'istituto di credito non ha provveduto ad aderire alla mediazione.

Così ricostruito lo svolgimento del tentativo di mediazione e il quadro normativo, deve ritenersi che lo stesso si sia svolto ritualmente: la modalità da remoto è espressamente consentita dal d.lgs. 28 del 2010 e non impedita dal DM 180 del 2010; la convenuta ben poteva richiedere lo svolgimento del tentativo in presenza, ma non senza avere prima aderito alla procedura; [...]

Controparte_1 non è intervenuta nel procedimento, rimanendovi estranea, sicché non ha formulato rituale richiesta di rinvio e svolgimento in presenza; il 26.3.2025, in mancanza di adesione al tentativo, legittimamente l'organismo di mediazione ha dato atto del rituale ma negativo esperimento dello stesso.

F.2) In via pregiudiziale, deve ora dirsi dell'eccezione di parte convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva dei fideiussori.

L'eccezione non è fondata, avendo gli stessi interesse, appunto in qualità di fideiussori della società, debitrice principale, all'accertamento dell'esatto saldo di dare e avere del conto corrente in parola.

L'interesse non solo è diretto, in quanto i garanti sono chiamati a rispondere del debito della garantita, ma anche attuale, in quanto il saldo del conto corrente, al momento dell'introduzione della controversia, era in negativo, quindi, secondo la prospettazione dell'istituto di credito, la società attrice era debitrice.

Ne discende il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva.

F.3) Venendo al merito della controversia, seguendo l'ordine dei vizi contrattuali dedotti da parte attrice, deve in primo luogo esaminarsi la doglianza relativa all'applicazione di tassi ultralegali in misura diversa e maggiore rispetto a quella pattuita.

La doglianza non è fondata.

L'art. 16 del contratto di conto corrente stipulato il 17.2.2003, infatti, prevede espressamente il c.d. *ius variandi*, cioè la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto, ivi compresi i tassi di interesse.

Detta clausola è coerente con il disposto dell'art. 118, d.lgs. 385 del 1993, che prevede la possibilità di pattuire la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni, anche economiche, dei contratti a tempo indeterminato, a condizione che la relativa clausola sia specificamente approvata.

Nel caso di specie, l'art. 16 del contratto è stato specificamente approvato dal correntista, sicché l'istituto di credito aveva la facoltà di modificare le condizioni, anche inerenti i tassi di

interesse, pure in senso peggiorativo.

F.4) L'eccezione relativa alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è fondata soltanto in misura (molto) parziale.

Come noto, a seguito della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente è legittima, ma soltanto a condizione della c.d. pari periodicità fra interessi attivi e passivi. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica e non si ravvisano ragioni per discostarsene.

Soltanto a decorrere dal 1.1.2014, il legislatore è intervenuto modificando l'art. 120, d.lgs. 385 del 1993, nel senso che il C.I.C.R. non ha più la possibilità di consentire la capitalizzazione degli interessi.

In tal senso, di recente, anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”* (Cass. 21344 del 2024).

Orbene, nel caso di specie, il contratto del 17.2.2003, all'art. 7 prevede espressamente la predetta pari periodicità, richiamando la cadenza trimestrale di cui al prospetto riassuntivo costituente la pagina 1 del negozio. Altresì, il contratto del 10.1.2012, sostitutivo ma non novativo del precedente, all'art. 5 analogamente prevede pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La doglianza di parte attrice, pertanto, appare fondata soltanto con riferimento alla capitalizzazione trimestrale successiva al 31.12.2013 e soltanto con riferimento al periodo decorrente dal 1.1.2014 dovrà procedersi all'espunzione dal saldo del conto corrente dei relativi addebiti.

F.5) La terza doglianza formulata nel merito da parte attrice, attiene all'applicazione di interessi e commissioni di massimo scoperto in misura superiore alla soglia antiusura, in violazione della legge 108 del 1996 e, in particolare dell'art. 1815, comma II, c.c..

Sul punto, come già anticipato, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio: *“Con riferimento al tasso di interesse applicato si è proceduto a verificare se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi, sia stato superato il tasso soglia. Nel caso di specie si è potuto rilevare che alla data del 17 febbraio 2003, data del primo contratto, il tasso pattuito (14%) non superasse il tasso soglia, così come alla data del 1 settembre 2006, data di stipula del contratto di affidamento per l'importo di euro 40.000,00, i tassi pattuiti, pari rispettivamente al 7,40% entro*

fido e 11,40% oltre fido non superassero il limite del tasso soglia. Successivamente, a far data dal 16.12.2009, data di concessione dell'affidamento di euro 50.000,00, è stata effettuata la verifica del superamento del tasso soglia. Effettuando la comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia è possibile rilevare un TAEG oltre fido superiore al tasso soglia vigente, come sinteticamente riportato nei prospetti seguenti”.

E' risultato dunque provato che, al momento della stipula del contratto di conto corrente del 17.2.2003 e del contratto di affidamento del 1.9.2006, il tasso degli interessi fosse inferiore a quello soglia, quindi legittimo, ma che successivamente dei tassi siano stati variati (esercitando lo *ius variandi* riconosciuto in contratto, ma) illegittimamente in quanto in misura superiore al tasso soglia.

In caso di variazione delle condizioni del contratto, deve ritenersi che le parti abbiano concluso nuova pattuizione (secondo lo schema contrattuale dato da comunicazione dell'istituto di credito e mancato recesso del correntista), anch'essa soggetta alla disciplina antiusura.

Sicché la variazione del tasso di interesse in misura superiore al tasso soglia comporta la nullità della pattuizione e l'applicazione del disposto dell'art. 1815, comma II, c.c., in forza del quale non sono dovuti interessi.

Altrettanto deve dirsi con riferimento alla commissione di massimo scoperto.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che *“In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data"”* (Cass. SS.UU. 16303 del 2018).

Infatti, nella motivazione si legge che *“La commissione di massimo scoperto, quale «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto ... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento», secondo la definizione richiamata all'inizio, non può non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall'art. 644, comma quarto, cod. pen. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”* e che *“le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degli interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata - ancorché coordinata - rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del TEGM”*.

Pertanto, sotto il profilo della natura usuraria degli interessi e della commissione di massimo scoperto, il consulente tecnico d'ufficio ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e testè richiamati, dai quali non vi è motivo per discostarsi, procedendo al ricalcolo del saldo di conto corrente espungendo qualunque interesse e commissioni addebitata a partire dal 16.12.2009 (data della pattuizione di interessi e commissione massimo scoperto in misura sopra soglia).

F.6) Tuttavia, con specifico riferimento alla legittimità della commissione di massimo scoperto, deve esaminarsi l'ulteriore doglianza formulata da parte attrice, relativa alla nullità della stessa per indeterminatezza e indeterminabilità della pattuizione.

La doglianza è fondata.

La commissione di massimo scoperto, infatti, per essere legittima deve essere disciplinata in apposita clausola nella quale venga specificato in modo chiaro il tasso, la base di calcolo, il criterio e la periodicità dell'addebito.

Dall'esame delle pattuizioni contrattuali del caso di specie, emerge che le parti hanno indicato soltanto il tasso della commissione, senza gli ulteriori elementi che ne consentono l'esatta e univoca determinazione (e ciò vale sia con riferimento al contratto di conto corrente originario del 17.2.2003, sia con riferimento al contratto di conto corrente del 10.1.2012, che apparentemente fornisce ulteriori elementi, i quali non consentono tuttavia di ritenere determinata la pattuizione di commissione di massimo scoperto).

La pattuizione è pertanto nulla per indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e tutti gli addebiti applicati a tale titolo sono illegittimi e devono essere espunti nella rideterminazione del saldo del conto corrente.

F.7) Parimenti fondata è la doglianza relativa all'affidamento di fatto del contratto di conto corrente dal 17.2.2003 al 1.9.2006.

Come accertato dal c.t.u. nell'integrazione del 12.1.2024 alla relazione peritale, risultano plurimi elementi da cui desumere la sussistenza del c.d. affidamento di fatto (vedasi pagg. 4 e 5 dell'integrazione, da intendersi in questa sede integralmente richiamate).

Ne discende che i relativi addebiti sono stati effettuati in assenza di valida pattuizione, che richiede necessariamente la forma scritta ex art. 117, d.lgs. 385 del 1993, e dovrà procedersi al ricalcolo del saldo di conto corrente attraverso l'espunzione dei relativi addebiti.

F.8) E' invece infondata la doglianza di parte attrice relativa alla natura soggettivamente usuraria degli interessi applicati dall'istituto di credito.

Parte attrice, infatti, pur allegando che la misura degli interessi sarebbe il frutto dell'appropriamento da parte dell'istituto di credito della condizione di difficoltà economica e finanziaria della correntista, non fornisce la relativa prova.

In particolare, parte attrice non dimostra né la propria condizione di difficoltà, né la conoscenza da parte dell'istituto di credito di detta (eventuale) condizione, né infine il nesso fra detti elementi e la misura dei tassi di interesse pattuiti.

F.9) Parimenti è infondata la doglianza di parte attrice relativa alla decorrenza della c.d. valuta.

Detta eccezione, infatti, è dedotta in modo generico e tale da non consentirne un vaglio di fondatezza (ma, già a monte, l'esercizio del diritto di difesa da parte del creditore).

F.10) Infine è priva di pregio anche l'ulteriore e ultima doglianza formulata da parte attrice relativa all'illegittimità della previsione di una commissione di istruttoria veloce: non risulta, infatti, che sia stato mai effettuato alcun addebito a tale titolo.

G) Alla luce delle considerazioni sopra svolte e delle risultanze della c.t.u., pertanto, considerata la ritenuta legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 31.12.2013, l'usurarietà di interessi e commissioni come sopra indicata, l'illegittimità di addebito di commissione di massimo scoperto, l'illegittimità di addebiti per l'affidamento di fatto, deve accertarsi che il saldo del conto corrente n. 10126 alla data del 30.4.2014 è pari a - 26.211,91 euro.

H) Non può invece accogliersi la domanda riconvenzionale dell'istituto di credito, volta alla condanna della società attrice e dei relativi convenuti al pagamento del saldo del conto corrente, in quanto al momento dell'introduzione del presente giudizio (e anche della domanda riconvenzionale) il conto corrente era aperto ed è stato chiuso soltanto in corso di causa.

La chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda.

I) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, *Controparte_1* deve essere condannato a rifondere gli attori delle spese del presente giudizio, tenuto conto del valore della presente controversia, della sua media complessità e della natura plurisoggettiva della parte attrice.

Si precisa, da ultimo, che la sentenza viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio ma, ai sensi dell'art. 111, comma IV, c.p.c., spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, *Controparte_5*

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Accerta** che alla data del 30.4.2014 il conto corrente n. 10126 aveva un saldo negativo pari a 26.211,91 euro;
- 2) Dichiarà** inammissibile la domanda riconvenzionale di *Controparte_1*
- 3) Condanna** *Controparte_1* a rifondere gli attori delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi 6.000,00 euro, oltre spese generali del 15%, accessori di legge e contributo unificato.

Cagliari, 28 aprile 2025

Il Giudice

dott. Gaetano Savona